



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 267 del 7-11-2017

Oggetto: Presa atto schema di convenzione , tra INPS e le singole Aziende Sanitarie per regolare le comunicazioni inerenti il ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza, di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, di cui al decreto dirigenziale del Settore AA.GG.LL della Regione Toscana n 1312 del 03/04/2014	
Struttura Proponente:	Direzione Aziendale
Responsabile del Procedimento	Domenichini Umberto 
Estensore	Domenichini Umberto 
ALLEGATI N° 1	

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa:

Conto Economico:

Eseguibile a norma di Legge dal 07 NOV. 2017
 Pubblicato a norma di Legge il 07 NOV. 2017
 Inviato al Collegio Sindacale il 07 NOV. 2017

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica , con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139, Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16.12.2016.

Visto/a:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 4 febbraio 2008, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, in forza della quale ISPO è Ente del Servizio Sanitario Regionale, dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile;
- la delibera del Direttore Generale 24 dicembre 2015, n. 292 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione e Funzionamento di ISPO;

Premesso che la Regione Toscana:

- (Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale settore consulenza giuridica, ricerca e supporto organismi governo clinico) ha trasmesso con e mail (agli atti d'ufficio) alla Direzione Generale di ISPO lo schema di convenzione che dovrà essere attivata, tra INPS e le singole Aziende Sanitarie per regolamentare l'acquisizione telematica, da parte dello INPS le comunicazioni in possesso delle Aziende Sanitarie, inerenti il ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza, di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, di cui al decreto dirigenziale del Settore AA.GG.LL della Regione Toscana n 1312 del 03/04/2014
- svolge un'attività di raccordo e di supporto con INPS per la sottoscrizione della suddetta convenzione da parte di tutte le Aziende Sanitarie toscane;

Tenuto conto che:

- le Aziende sanitarie provvedono, sulla base e con le modalità degli accordi indicati in convenzione, alla comunicazione telematica dei dati di cui trattasi e che ISPO stessa detiene per obblighi istituzionali;
- la suddetta comunicazione avviene da parte dell'ISPO in qualità Responsabile del trattamento dei dati personali come indicato nel dispositivo punto 1) del decreto dirigenziale in premessa indicato;
- 1' attivazione della convenzione rappresenta un strumento di accordo ed un adempimento necessario per consentire all'INPS, in conformità alle previsioni normative vigenti, di verificare la corrispondenza di quanto dichiarato, con le risultanze dei registri custoditi dall'azienda sanitaria e rafforzare, così, il contrasto alla indebita corresponsione delle indennità relative;

Considerato che la stipula della convenzione in oggetto prevede la trasmissione dei dati per via telematica, anche in forma disaggregata, per consentire di acquisire le informazioni dovute da parte di INPS nel più breve tempo possibile;

Preso atto che nella nota sopra citata si ricorda che nell'anno 2014 erano state sottoscritte tra l'INPS e le Aziende Sanitarie della Toscana le convenzioni di cui allo schema di cui allo schema approvato con il decreto dirigenziale 1312/2014, di cui sopra, e che la validità delle suddette convenzioni (di durata triennale) sta volgendo al termine;

Tenuto conto che non si ravvisano variazioni al quadro normativo (dettagliatamente richiamato nelle premesse dello schema di atto convenzionale) e che persistono, pertanto, le motivazioni che hanno portato a ritenere necessario la sottoscrizione nell'anno 2014 di tali atti convenzionali;

Ritenuto dunque di approvare lo schema di convenzione proposto da INPS e trasmessoci;

Evidenziato che l'accordo prevede che l'Istituto comunichi ad INPS per atto scritto il nominativo del responsabile del trattamento dei dati, individuato nel Direttore Generale;

Dato atto che, essendo il precedente atto convenzionale in scadenza, è necessario dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 c. 4 della L.R.40/2005 in modo da poter sottoscrivere ciascuno per quanto di competenza;

Rilevata la legittimità e la congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante l'istruttoria effettuata;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato:

1. Di prendere atto della convenzione, da stipularsi con l'INPS, per regolare le comunicazioni inerenti il ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza, di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, di cui al decreto dirigenziale del Settore AA.GG.LL della Regione Toscana n. 1312 del 03/04/2014;
2. di approvare il testo sopra citato, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (A);
3. di autorizzare la sottoscrizione della predetta convenzione;
4. di dare atto:
 - Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico della parte che le ha sostenute, salvo diversa previsione di legge.
 - Il rapporto convenzionale ha validità di anni 3 con decorrenza dal momento della sottoscrizione e ciascuna Parte può recedere, dandone comunicazione scritta e opportunamente motivata all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.
5. dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto il precedente atto convenzionale è in scadenza, in modo da poter sottoscrivere ciascuno per quanto di competenza;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.08.2005.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Riccardo Poli)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Fabrizio Carraro)

IL DIRETTORE GENERALE
(Prof. Gianni Amunni)

Allegati

(A) convenzione , tra INPS e le singole Aziende Sanitarie per regolare le comunicazioni inerenti il ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza, di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, di cui al decreto dirigenziale del Settore AA.GG.LL della Regione Toscana n 1312 del 03/04/2014

n. pag. 7

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

S.C. Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecniche e supporto alla ricerca

**CONVENZIONE
TRA
L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
E
L' AZIENDA _____**

**PER LA COMUNICAZIONE DELLO STATO DI RICOVERO DEI TITOLARI DI
INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' DI FREQUENZA, ASSEGNO
SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO DI INVALIDITA' CIVILE**

tra

Dott. Marco Ghersevich, nato a Roma il 21/03/1957, domiciliato per la carica in FIRENZE Via del Proconsolo n.10, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di Istituto Nazionale e della Previdenza Sociale, Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella sua qualità di Direttore della sede Regionale INPS Toscana, in forza dei poteri allo stesso conferiti dalla determinazione presidenziale n. 30 del 24.01.2017; (in appresso anche più brevemente "Istituto" o INPS");

e

Dott. _____, nato a _____ (____) il _____, domiciliato per la carica in _____, via _____, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza dell'Azienda _____, con sede legale in via _____ codice fiscale _____, nella sua qualità di Direttore generale, in forza dei poteri allo stesso conferiti con Decreto del Presidente della Giunta regionale del _____, n _____; (in appresso anche più brevemente "Azienda");

VISTO

- l'art. 1, comma 3, della legge 11 febbraio 1980, n. 18 che esclude dalle indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto;
- l'art. 1 comma 248 e 248 bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 6, comma 2, lett. d-bis, nn. 1 e 2, del decreto legge n. 70/2011 convertito dalla legge n. 106/2011, che stabilisce per gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, o per chi ne ha la tutela, l'obbligo di presentare, annualmente entro il termine stabilito con determinazione del presidente dell'INPS, una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto e, in caso affermativo, se a titolo gratuito, ai fini dell'esclusione dal godimento dell'indennità di accompagnamento;

- l'art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che stabilisce per i disabili intellettivi ed i minorati psichici l'obbligo di presentare in sostituzione della predetta dichiarazione di responsabilità un certificato medico valido per tutta la durata in vita dei soggetti interessati;
- l'art. 1, comma 251, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che dispone che la mancata presentazione della dichiarazione entro il termine stabilito determina l'immediata verifica della sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto;
- l'art. 1, comma 252 e 253 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che dispone che in caso di falsa dichiarazione o certificazione, il titolare del beneficio è obbligato alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali maturati sulle stesse e che nel caso in cui sia stata accertata l'insussistenza del diritto all'indennità di accompagnamento, il soggetto interessato o i suoi aventi causa sono tenuti a restituire i ratei indebitamente percepiti a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza o meno di uno stato di ricovero in Istituto;
- l'art. 3, della legge 11 ottobre 1990, n. 289 che dispone che l'indennità mensile di frequenza per i minori invalidi è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
- l'art. 3, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinata altresì la misura della riduzione dell'assegno sociale fino ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici;
- il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2003, che dispone che "il titolare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, percepisce il predetto assegno sociale in misura ridotta del 50%. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari: in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera; in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto in misura ridotta al 25%. A tal fine l'interessato dovrà produrre idonea documentazione rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari";
- il combinato disposto dell'art. 19 della legge n. 118/1971 e dell'art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995 che prevede che la pensione di inabilità civile e l'assegno di invalidità civile dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni vengano sostituiti dall'assegno sociale al quale si applicano i meccanismi di riduzione sopra indicati sopra indicati in caso di ricovero;

CONSIDERATO CHE

- l'Istituto chiede anche ai titolari di indennità di frequenza e di assegno sociale di produrre le dichiarazioni di responsabilità relative al proprio stato di ricovero;
- tali dichiarazioni incidono sulla continuità dei benefici in capo ai titolari e che, pertanto, al pari delle altre situazioni l'Istituto deve assolvere il compito di verifica relativamente alla sussistenza delle condizioni per l'erogazione delle prestazioni assistenziali in argomento;

VISTO

- l'art. 71 commi 1 e 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dispone che le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 e che i controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi;
- l'art. 7, comma 2, lett. h) del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 2011, n. 106 che ha previsto per le agenzie fiscali e gli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti pubblici economici e le Autorità amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 20, comma 2 e 4 , e 22 del DLgs 30 giugno 2003 n 196, i dati e le informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali – la mancata fornitura dei quali costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e, ove ricorra, della responsabilità contabile – al fine di ridurre gli adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare il contrasto alle evasioni e alle frodi fiscali, contributive nonché per accertare il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali, assistenziali e di sostegno al reddito;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante in materia.

CONSIDERATO CHE

- lo stato di ricovero gratuito in istituto si pone come elemento ostativo all'erogazione dell'indennità di accompagnamento;

- lo stato di ricovero si pone come elemento ostativo per l'erogazione dell'assegno sociale e dell'assegno sociale sostitutivo d'invalidità civile, nella loro misura intera;
- l'indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero;
- l'acquisizione tempestiva degli elementi informativi sullo stato di ricovero consente all'INPS un efficiente ed economico assolvimento della verifica relativa al possesso dei requisiti previsti per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, nonché, dell'indennità mensile di frequenza e dell'assegno sociale, anche sostitutivo dell'invalidità civile;
- il tempestivo scambio di informazioni tra l'INPS e l'Azienda, per il tramite del competente ente per i servizi tecnico-amministrativi che vi provvede in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, sullo stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno sociale consente di accertare il diritto e la misura delle prestazioni assistenziali, evitando l'erogazione di somme indebitamente corrisposte da recuperare, insieme agli interessi legali maturati sulle stesse in caso di falsa dichiarazione o certificazione;
- per acquisire nel più breve tempo possibile le informazioni in argomento, è indispensabile procedere all'attivazione di una specifica collaborazione con l'Azienda, finalizzata all'acquisizione, in via telematica, dei dati e delle informazioni personali, anche in forma disaggregata, che le stesse detengono per obblighi istituzionali, al fine della verifica della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri dalle stesse custoditi;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse e le considerazioni di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Con la presente convenzione, le Parti disciplinano l'acquisizione, da parte dell'INPS, delle informazioni in possesso dell'Azienda, per il tramite del competente ente per i servizi tecnico-amministrativi, relative allo stato di ricovero dei titolari di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza e di assegno sociale e di assegno sociale sostitutivo di invalidità civile dirette a verificare rispettivamente il diritto all'indennità di accompagnamento e all'indennità di frequenza e la misura dell'assegno sociale, anche di quello sostitutivo di invalidità civile.

Art. 3

Per lo scambio dei dati di cui al successivo art. 4, si prevede l'utilizzo dei servizi di fornitura massiva che garantiscono la tracciabilità e responsabilità del trasferimento.

Il canale telematico utilizzato sarà quello della Posta Elettronica Certificata (PEC) e i dati scambiati dovranno essere formattati secondo lo standard dell'eXtensible Markup Language (XML), il cui schema XSD sarà fornito dall'Istituto all'ente per i servizi tecnico-amministrativi.

L'ente per i servizi tecnico-amministrativi invierà, per conto dell'Azienda, i dati previsti nella convenzione stessa al seguente indirizzo PEC:

ComunicazioneStatoRicovero@postacert.inps.gov.it.

L'ente per i servizi tecnico-amministrativi, utilizzerà per trasmettere i dati il seguente indirizzo PEC:
estar@postacert.toscana.it

La Direzione generale dell'INPS, invierà agli indirizzi PEC dell'ente per i servizi tecnico-amministrativi:

- a) in base all'art. 4 della convenzione, all'inizio di ogni campagna (presumibilmente entro dicembre di ogni anno), l'elenco degli utenti interessati (titolari di indennità di frequenza, accompagnamento e titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile), in formato XML, residenti nel territorio dell'Azienda stipulante la convenzione. Tali dati saranno trasmessi esclusivamente agli indirizzi PEC dell'ente per i servizi tecnico-amministrativi;
- b) tracciato XML/XSD che l'ente per i servizi tecnico-amministrativi dovrà utilizzare per inoltrare all'Istituto i dati richiesti;
- c) un programma di acquisizione off-line per consentire all'ente per i servizi tecnico-amministrativi di acquisire i dati previsti in convenzione e creare l'XML, fermo restando che l'ente per i servizi tecnico-amministrativi potrà utilizzare i suoi programmi software per generare l'XML conforme all'XSD fornito dall'Istituto;
- d) il manuale di installazione e utilizzo del programma.

L'ente per i servizi tecnico-amministrativi allegnerà ad un messaggio di posta elettronica certificata il file XML, contenente i dati richiesti, e lo invierà all'indirizzo PEC dell'Istituto INPS, tramite un indirizzo PEC comunicato precedentemente dallo stesso ente per i servizi tecnico-amministrativi. La trasmissione dovrà avvenire con cadenza annuale e comunque entro il 30 giugno di ciascun anno.

L'INPS implementerà un programma di controllo che elaborerà gli allegati inviati dall'ente per i servizi tecnico-amministrativi. Alla fine dell'elaborazione sarà inviato all'ente per i servizi tecnico-amministrativi di competenza e alla Direzione Regionale di riferimento il risultato dell'elaborazione evidenziando eventuali errori/anomalie. In tal modo l'ente per i servizi tecnico-amministrativi potrà rimandare i dati errati/scartati. Tutti i messaggi pervenuti da indirizzi PEC non precedentemente censiti saranno scartati.

Le Parti concordano che tali soluzioni di fornitura sono standardizzate e, pertanto, in linea con il principio della non onerosità, rispondono all'esigenza di riduzione dei costi imposta alle Pubbliche Amministrazioni.

Si fa riserva di poter cambiare di comune accordo il metodo di fornitura dati, durante la validità di questa convenzione, qualora si verificano le condizioni informative/tecnologiche per un più diretto ed economico sistema di trasmissione dati.

Le informazioni relative ai dati personali oggetto della fornitura da parte dell'Azienda riguardano i titolari di indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile residenti nel territorio di riferimento, segnalati dall'Inps.

Per tali soggetti dovranno essere forniti:

- i periodi di ricovero pari o superiori a 30 giorni consecutivi, con esclusione di quelli non residenziali, con retta a totale o parziale carico di enti pubblici, in strutture pubbliche, ovvero, private che operano in convenzione con il SSN, con indicazione:
- del regime di ricovero e del relativo ambito assistenziale;
- della ASL di competenza territoriale sulla quale insiste la struttura erogante;
- delle date di ingresso e di dimissione dalla struttura;
- i dati personali per l'identificazione diretta dei soggetti ricoverati (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale);

Per i soli titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile, in aggiunta alle precedenti informazioni, dovranno essere forniti anche i dati relativi alla misura dell'eventuale contributo alla retta da parte dell'assistito o dei suoi familiari.

In fase di prima applicazione della presente Convenzione, i dati forniti dall'Azienda riguarderanno i ricoveri ordinari di acuzie e presso i reparti di lungodegenza e riabilitativi.

A seguito dell'entrata a regime del flusso informativo finalizzato alla rilevazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali (Flusso FAR), istituito con DM del 17 dicembre 2008, saranno altresì forniti i dati relativi ai ricoveri presso le strutture residenziali convenzionate.

Art. 5

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con la presente convenzione.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Le stesse assicurano, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna di esse avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ciascuna Parte comunica per atto scritto i nominativi dei responsabili del trattamento dei dati e ha cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti incaricati di tale attività. Questi ultimi, operando in qualità di incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, si attengono alle istruzioni impartite dai rispettivi responsabili.

Art. 6

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 7

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico della parte che le ha sostenute, salvo diversa previsione di legge.

Art. 8

La presente convenzione ha validità di anni 3 e decorre dal momento della sottoscrizione.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta e opportunamente motivata all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni.

Nei casi di cui al comma precedente, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente convenzione al rinnovato quadro normativo.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse.

Nei casi di cui al comma precedente, ciascuna Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dai commi precedenti del presente articolo hanno forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della posta elettronica certificata (PEC).

Letto, confermato e sottoscritto

INPS

Il Direttore Regionale INPS

Dott. Marco Ghersevich

Azienda

Il Direttore Generale